



REGOLAMENTO
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
SMI
FEDERAZIONE TESSILE E MODA

Il presente Regolamento è in vigore dalla data dall'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori del

25 maggio 2010

Viale Sarca, 223 - 20126 Milano, Italia
tel. +39 02 64 11 91 - fax. +39 02 66 10 3667-70 - cod.fis. 97414740155 – ggi@sistemamodaitalia.it - www.sistemamodaitalia.com

ADERENTE A CONFINDUSTRIA



Titolo PRIMO		
Costituzione, scopi, codice etico e carta dei valori		
Art. 1 – Costituzione	Pag.	4
Art. 2 – Scopi	"	4
Art. 3 – Attività	"	4
Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori	"	4
Titolo SECONDO		
Componenti del Gruppo Giovani Imprenditori		
Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza	Pag.	5
Art. 6 – Modalità di ammissione	"	5
Art. 7 – Quota associativa	"	5
Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza	"	6
Titolo TERZO		
Organi		
Art. 9 – Elencazione	Pag.	6
Sezione I – ASSEMBLEA		
Art. 10 – Convocazione e validità	Pag.	6
Art. 11 – Attribuzioni	"	7
Art. 12 – Modalità di votazione	"	7
Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO		
Art. 13 – Composizione	Pag.	7
Art. 14 – Modalità di candidatura	"	8
Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio	"	8
Art. 16 – Convocazione e validità delle riunioni	"	8
Art. 17 – Attribuzioni	"	9
Art. 18 – Dimissioni e decadenza	"	9
Art. 19 – Commissione Elettorale e di Verifica dei Poteri	"	10
Sezione III – PRESIDENZA		
Art. 20 – Modalità di elezione e durata in carica del Presidente	Pag.	10
Art. 21 – Presidente	"	11
Art. 22 – Vice Presidenti	"	11

Sezione IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 23 – Disposizioni generali e incompatibilità	Pag.	11
---	------	----

Titolo QUARTO

Art. 24 – Segreteria	Pag.	12
Art. 25 – Tesoreria	"	12

Titolo QUINTO

Art. 26 – Scioglimento del Gruppo	Pag.	12
Art. 27 – Modifiche del Regolamento	"	12
Art. 28 – Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie	"	13
Art. 29 – Disposizione transitoria	"	13

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art.1- Costituzione

Nell'ambito della Federazione Tessile e Moda - Sistema Moda Italia (di seguito indicata come "SMI") e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori (di seguito indicato come "GGI"), come previsto dall'articolo 35 dello Statuto di SMI.

Il GGI ha un profilo organizzativo di categoria e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Art. 2- Scopi

Il GGI, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di SMI, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita associativa di SMI.

Art. 3 – Attività

Il GGI, in armonia con gli indirizzi di SMI, promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di SMI favorendo il loro coinvolgimento nella vita associativa;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti del GGI alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori di SMI si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a SMI.

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art.5 – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al GGI ha carattere personale.

Possono essere ammessi al GGI coloro che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte a SMI.

Alle medesime condizioni e con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese, purché siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- dirigenti o responsabili che occupano un comprovato ruolo di gestione in aziende iscritte a SMI e il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, il proprio benestare e le funzioni svolte dall'interessato.

Possono altresì far parte del GGI gli Imprenditori ovvero i soggetti sopra individuati, espressione dei soci collettivi e da questi ultimi indicati come loro rappresentanti in seno al GGI di SMI.

Potranno essere iscritti al GGI, con diritto di elettorato attivo più soggetti, espressione di una stessa impresa.

Ai fini dello sviluppo associativo del GGI, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a 6 mesi, anche imprenditori titolari di aziende non aderenti a SMI, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

Art.6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del GGI nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

La deliberazione è adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

Il richiedente diventa membro del GGI dalla data della deliberazione di ammissione.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri di SMI.

Art. 7 – Quota associativa

L'esercizio dei diritti di membro del GGI non è subordinato al pagamento di alcuna quota annuale di adesione al Gruppo

E' facoltà del GGI istituire quote di iscrizione, previa delibera di autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo di SMI e collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio di SMI.

L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del GGI su proposta del Consiglio Direttivo del GGI.

Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al GGI cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte nel GGI. In tal caso, il membro del GGI non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del GGI;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative, ove previste;
- per espulsione deliberata dai Probiviri di SMI su proposta del Consiglio Direttivo del GGI motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con lo Statuto di SMI, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 9 – Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

Sezione I - ASSEMBLEA

Art.10 – Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al GGI ed è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno venti giorni mediante comunicazione scritta - anche via fax e posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la

convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno trenta giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al secondo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno un quarto degli iscritti (in regola con il pagamento delle quote associative, se previste) ed in seconda convocazione –da tenersi decorsi 30 minuti- qualunque sia il numero dei presenti.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Art. 11 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del GGI;
- b) Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del GGI;
- c) Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo del GGI;
- d) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- e) Deliberare l'eventuale scioglimento del GGI, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi di SMI;
- f) Eventualmente determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative;
- g) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dalla lettera a) del presente articolo.

Art. 12 - Modalità di votazione

Ogni iscritto al GGI, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

Gli iscritti da meno di 3 mesi al GGI non hanno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del GGI e da un minimo di quattro a un massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di tre mandati consecutivi.

Un'ulteriore rielezione per un ulteriore mandato può avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del GGI in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 14 – Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via fax e posta elettronica accettata – almeno 10 giorni prima dell'Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno 3 mesi di anzianità alla data dell'Assemblea.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

La candidatura per l'elezione a membro del Consiglio Direttivo, è limitata, per la stessa impresa, ad un massimo di due rappresentanti.

In caso di tre o più candidature da parte della stessa impresa, sarà ritenuta valida quella pervenuta alla Segreteria per prima in ordine di tempo.

Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al GGI

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via fax e posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso

tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo non è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative delibere sono prese a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

Art. 17 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del GGI.
- b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del GGI nel rispetto dello Statuto di SMI e del presente Regolamento.
- c) Nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del GGI.
- d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del GGI nelle varie componenti del sistema associativo nonché in organismi esterni.
- e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- f) Nominare su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo, Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.
- g) Deliberare in merito alle domande di ammissione al GGI e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5 .
- h) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del GGI.
- i) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri di SMI.
- l) Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui al successivo art. 19.
- m) Definire l'eventuale quota sociale da proporre in Assemblea per la delibera e decide sulle modalità ed i tempi di pagamento;
- n) Rimandare ai Probiviri di SMI eventuali controversie di carattere applicativo e/o interpretativo insorte fra soci del GGI.

Art. 18 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri ovvero di Rappresentanti del GGI, di cui alla lettera d) del precedente articolo, devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al GGI.

In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Art. 19 – Commissione Elettorale e Verifica Poteri

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre membri effettivi del GGI che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo 40 giorni prima della convocazione dell'Assemblea elettiva.

La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti :

- ricevere le candidature, anche eventualmente attraverso la Segreteria del GGI, e accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo dei candidati;
- previsti dal presente Regolamento;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Proviviri di SMI.

I membri della Commissione non sono eleggibili alla carica di Presidente e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

SEZIONE III - PRESIDENZA

Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al GGI avente almeno 6 mesi di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione o comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea elettiva i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri, anche eventualmente attraverso la segreteria del GGI, la propria candidatura, corredata da relativo Programma.

Entro dieci giorni prima della data dell'Assemblea elettiva, la Segreteria del GGI provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti, i nomi delle candidature pervenute unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del GGI è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede ad una seconda votazione e l'elezione avviene con il criterio della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che, con la scadenza del Presidente, possa essere compromesso il buon funzionamento del GGI.

Il tempo di proroga dovrà essere limitato e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

Un'ulteriore rielezione per un solo triennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente del GGI:

- rappresenta il GGI in tutte le sedi competenti secondo quanto previsto dal presente Regolamento, dallo Statuto di SMI e dalle deliberazioni degli organi direttivi di SMI;
- rappresenta il GGI negli organi direttivi di SMI, secondo le regole da essa previste;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti, degli eventuali Consiglieri Incaricati e rappresentanti del GGI;
- convoca e presiede l'Assemblea e ne segue le delibere;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo di cui coordina l'azione, verificando l'attuazione delle sue deliberazioni;
- nello svolgimento delle sue funzioni, può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti.

Art. 22 - Vice Presidenti

I Vicepresidenti, previsti in numero minimo di uno e massimo di quattro, sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vicepresidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, precedenti alla sua naturale scadenza, i Vice Presidenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e sono tenuti a svolgere gli adempimenti necessari per la nomina del nuovo Presidente.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

In ogni caso, la carica di Presidente del GGI di SMI è compatibile con quella di Presidente di associazioni confindustriali sia settoriali che territoriali ovvero con la Presidenza dei relativi Gruppi Giovani. In caso di cumulo di cariche, il Presidente dovrà tempestivamente informare il Consiglio Direttivo del GGI e da esso ottenere l'approvazione per la continuazione del mandato.

Gli iscritti al GGI che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del GGI sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO

Art. 24 – Segreteria

Alla Segreteria del GGI provvede SMI con proprio personale, in accordo con il Presidente del GGI.

Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che devono essere approvati a maggioranza dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi direttivi del GGI nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Art. 25 – Tesoreria

Le eventuali quote associative e gli eventuali fondi di pertinenza del GGI fanno parte del Fondo Comune di SMI, previsto dall'articolo 36 dello Statuto di SMI, e sono da quest'ultima amministrati con gestione separata, nel rispetto delle disposizioni deliberate dai competenti organi di SMI e del GGI e sono inclusi nel bilancio di SMI con separata evidenza.

TITOLO QUINTO

Art. 26 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera e), e dal penultimo comma dell'art. 12

Art. 27 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal penultimo comma dell'articolo 12 ed approvate dalla Giunta di SMI.

Art. 28 – Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di SMI.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri di SMI.

Art. 29 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo di SMI del 20 MAGGIO 2010 ed entra in vigore, immediatamente dopo la delibera positiva, alla data dell'assemblea del GGI del 25 MAGGIO 2010.

La procedura di raccolta delle candidature per la Presidenza e il Consiglio Direttivo del GGI, con esclusivo riferimento alle tempistiche, si è svolta secondo le norme previste dal Regolamento del 13 maggio 2008.